



Titolo

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROB
COMPORTAMENTI RIGUARDANTI IL RAPPORTO ASSOCIATIVO – PUO' SUSSISTERE

Descrizione

L'osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità è prescritta dall'art. 4, 1° co., C.G.S. «in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva» (CFA, SS.UU., n. 29/2022-2023; CFA, SS.UU., n.13/2019-2020; CFA, SS.UU., n.17/2019-2020). L'ampia formulazione ed interpretazione, valorizzando il riferimento ad "ogni" rapporto che sia "comunque" riferibile all'attività sportiva consente di comprendervi anche comportamenti compiuti nell'ambito dell'associazione di appartenenza o attinenti in senso ampio al rapporto associativo e alla gestione dell'associazione o dei rapporti tra gli associati nell'ambito della stessa (per utili spunti in tal senso cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., 3 giugno 2021 n. 41; CFA, SS.UU., n. 4/CFA/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 12/CFA/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 69/2022-2023).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 122/CFA/2022-2023/C

Presidente

Torsello

Relatore

Marzocco

Riferimenti normativi

art. 4, comma 1, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0122 CFA del 19 giugno 2023 (Procura Federale Interregionale/sig. Renato Pontillo e altri)